

**Sentenza:** n. 277 del 16 luglio 2008

**Materia:** Protezione civile; governo del territorio

**Limiti violati:** articolo 117, comma 3, della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidenza del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione del piano regionale rifiuti)

**Esito:** illegittimità delle legge regionale della Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione del piano regionale dei rifiuti)

**Estensore nota:** Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2007, n. 27 (Integrazione del piano regionale rifiuti) con la quale si dispone la sospensione della norma, contenuta nel piano di gestione dei rifiuti della Regione, che autorizza la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Le disposizioni oggetto di censura, contenute nell'ordinanza del commissario straordinario, prevedono la sospensione dei lavori di realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore per consentire l'espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica dell'impianto, per la durata massima di sessanta giorni dall'insediamento della Commissione di verifica e comunque fino alla decisione di merito della stessa.

La Corte costituzionale ricostruisce la complessa vicenda ricordando in primo luogo che lo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ha una specifica competenza a disciplinare gli eventi di natura straordinaria contemplati dalla legge medesima. Tale competenza si sostanzia nel potere del Consiglio dei ministri di deliberare e revocare, d'intesa con le Regioni interessate, lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Per l'attuazione dei relativi interventi, possono essere adottate ordinanze - anche da parte di Commissari delegati - in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per la Regione Calabria lo stato d'emergenza a causa della crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato dichiarato fino al 31 dicembre del 1998 e prorogato fino al 30 ottobre 2007. Nel gennaio 2008, con ordinanza 3645/2008 del Presidente del Consiglio dei ministri, al Commissario straordinario delegato è stato attribuito il compito di portare ad esecuzione gli interventi già programmati durante lo stato d'emergenza ed in corso di attuazione.

Il Commissario straordinario, con ordinanza 6294 del 2007, aveva disposto l'approvazione e la pubblicazione del piano regionale dei rifiuti, che prevedeva anche la realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro.

Il ricorrente lamenta quindi che con la legge impugnata la Regione Calabria, disponendo la sospensione temporanea dei lavori relativi al termovalorizzatore fino all'espletamento delle verifiche di compatibilità ambientale, economica e tecnologica dell'impianto, per un periodo massimo di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica, e fino al pronunciamento di merito della stessa, derogherebbe a quanto previsto dall'ordinanza del 2007 e violerebbe i principi fondamentali posti dall'articolo 5 della legge n. 225/1992 di autorizzazione all'esercizio in via provvisoria dei poteri di ordinanza del commissario delegato.

La Consulta, nella sua ricostruzione, evidenzia che sia l'ordinanza del 2007 del commissario straordinario, sia l'ordinanza del 2008 del Presidente del Consiglio dei ministri non sono state impugnate dalla Regione Calabria, né in sede di giurisdizione amministrativa, né con ricorso per conflitto di attribuzione davanti alla stessa Corte costituzionale.

La Corte ritiene dunque il ricorso fondato e sottolinea che già con la sentenza 284 del 2006 aveva ritenuto le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 225/1992 (e il relativo articolo 107 del d.lgs. 112/1998), che legittimano lo Stato ad adottare specifiche ordinanze di necessità ed urgenza per ovviare a situazioni di emergenza, espressione di un principio fondamentale della materia della protezione civile, che assume una valenza particolarmente pregnante quando sussistano ragioni di urgenza che giustifichino un intervento unitario da parte dello Stato. L'intervento statale, inoltre, trova un ulteriore titolo di legittimazione nella competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente, nel cui ambito si colloca il settore relativo alla gestione dei rifiuti (si vedano le sentenze n. 284 del 2006, n. 161 e n. 162 del 2005, n. 96 e 312 del 2003).

Secondo la Consulta l'intervento legislativo della Regione Calabria "lungi dal costituire svolgimento attuativo dei principi fondamentali posti dal legislatore statale" si pone "l'obiettivo di neutralizzare gli effetti prodotti da ordinanze che rinvengono il proprio fondamento giustificativo nella legge statale e nella potestà di dettare i principi fondamentali in una materia affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni."

La Corte nel dichiarare l'illegittimità della legge regionale della Calabria ritiene privo di fondamento il rilievo difensivo secondo il quale il provvedimento impugnato costituirebbe "reintegrazione" della potestà legislativa violata. Come già affermato nella citata sentenza 284 del 2006 la Corte ritiene che: "il legislatore regionale non può utilizzare (...) la potestà legislativa per paralizzare - nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale - gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione delle riportate disposizioni di legge espressive di principi fondamentali".